



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 1/2014

DIREZIONE GENERALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO

U.O.D.
SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA, INTEGRAZIONE INTERDIPARTIMENTALE PER LE POLITICHE
DEL TURISMO

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente dell' U.O.D. "Sviluppo dell'offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo" della D.G. "Programmazione economica e turismo", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Società a responsabilità limitata "Fragolina" con sede legale in Torre del Greco (NA), Via Nazionale, n. 283 – P.IVA 05215291211 -

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di giudizio in esecuzione della sentenza n. 285 del 11/01/2013 del TAR Campania, Napoli, III sez. per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento).

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 285/2013 del TAR Campania, Napoli, III sez.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con Decreto Dirigenziale n. 63 del 16/05/2006 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29/05/2006) è stato approvato il Bando di gara nell'ambito del POR Campania 2000/2006, Mis. 4.5, Az. A; la società "Fragolina s.r.l." ha presentato istanza per le dette agevolazioni (codice progetto B/154). Con il D.D. n. 312/06 (pubblicato sul BURC n. 4 del 15.01.2007) è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e l'elenco di quelli esclusi; con D.D. n. 156/2008 sono stati approvati la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e l'elenco di quelli esclusi; infine con D.D. n. 375/2009 è stata approvata la nuova graduatoria definitiva nella quale la s.r.l. Fragolina è stata collocata al 29° posto dei progetti ammessi alle agevolazioni per un contributo di Euro 557.413,88. Non avendo ricevuto dall'Amministrazione Regionale la comunicazione -prevista dall'art. 10, comma 6, del bando di gara – recante l'atto di impegno -relativo al contributo-e da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell'impresa, la società ha inviato alla Regione un atto di diffida e messa in mora volto a dare esecuzione al bando di gara. In risposta a detta diffida, l'Amministrazione ha comunicato di essere in attesa di ricevere dall'Autorità di gestione POR-FESR gli atti formali di assegnazione degli importi necessari a finanziare gli interventi ammessi alle agevolazioni. Con un successivo atto del 29/07/2012 l'impresa ha diffidato la Regione a provvedere alla concreta assegnazione dei fondi. Non avendo ricevuto risposta in merito, la società ha proposto

int



Giunta Regionale della Campania

ricorso al TAR che, con sentenza n. 285 del 11/01/2013, ha ordinato alla Regione di concludere il procedimento. Detta sentenza n. 285/2013 è stata trasmessa al Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” dal Sett. 02 dell’AGC Avvocatura in data 18/01/2013, come risulta dalla nota n. 44197/2013.

In esecuzione del giudicato, il Settore “Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche” ha inviato all’impresa, in data 24/01/2013, la comunicazione di cui all’art. 10, comma 6, del bando di gara POR.

La medesima sentenza ha inoltre condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate **in complessivi Euro 1.500,00**.

La U.O.D. “Sviluppo dell’offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo” ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR anche in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio a favore dell’impresa ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso; inoltre i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione. Dagli esposti motivi è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 285/2013 del TAR Campania, Napoli, III sez.

IMPORTO	<u>€ 1.500,00</u>
----------------	--------------------------

<u>TOTALE DEBITO</u>	<u>€ 1.500,00</u>
-----------------------------	--------------------------

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) **che i motivi per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**

1. la U.O.D. “Sviluppo dell’offerta turistica, integrazione interdipartimentale per le politiche del turismo” deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
2. la medesima U.O.D. non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;



Giunta Regionale della Campania

3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di **Euro 1.500,00.**

Allega la seguente documentazione:

1. Nota n. 44197/2013 dell'AGC Avvocatura, Sett. Contenz. Amm.vo e Trib., di trasmissione della sentenza n. 285/2013 del TAR Campania, NA, III sez.

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente dell'U.O.D.

Arch. Mario Grassia

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.

23 GEN. 2013

Aut. Min. 14

AREA 04 - SETTORE 02



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0044197 18/01/2013

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche

Classifica : 4.



Al Dirigente del Settore
Strutture Ricettive ed
Infrastrutture Turistiche
Centro Direzionale Is. C/5
NAPOLI (13/02)



All'avv. Maria Vittoria De Gennaro
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania Sez. III
promosso da Fragolina s.r.l. c/ R.C.
Sentenza n. 285/13 - Pratica n. 947/12

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania Sez. III n. 285 dell' 11/01/13 con cui si dichiara l'obbligo per l'Amministrazione regionale a provvedere in ordine all' istanza della ricorrente entro i termini ivi assegnati, con la condanna al pagamento delle spese processuali.

Al riguardo, nel caso in cui da parte delle SS.LL. si ravvisi l'interesse ad appellare la sentenza in questione, si chiede di far conoscere alla scrivente il proprio motivato parere in merito, raccomandando l'urgenza, attesa in materia, la dimidiazione dei termini di impugnativa.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Maria d'Elia -

C.P./m.c.

9

A.G.C. 13 Settore 02 PRESO IN CARICO - Servizio 01
25 GEN. 2013
44197

947/12



Att. Polunbo

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

De Gennaro Maria Vittoria

Presso:

De Gennaro Maria Vittoria

Via S.L. Lucia, 81 C/O Avvoc. Region. Napoli

Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/01/2013 con il n. 285/2013 ed esito: **Accoglie.** B

Numero Registro Generale: 3726/2012

Parti	Avvocati
Fragolina Srl	Iaccarino Carlo Iaccarino Rita

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T.	De Gennaro Maria Vittoria

Napoli, li' 14/01/2013

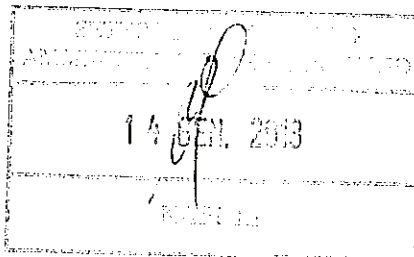
Il Segretario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0032285 15/01/2013

Mittente : TAR NA 3

Assegnatario : Contenzioso amministrativo e tributario





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3726 del 2012, proposto da:
Fragolina Srl, Fragolina Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Iaccarino e Carlo Iaccarino, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Pasquale a Chiaia n. 55;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria De Gennaro, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.81 presso l'Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

1.del silenzio formatosi sulla diffida del 29/07/2012 relativa

all'esecuzione del Bando di gara di cui al D.D. n. 63 del 16/05/2006 della Regione Campania, finalizzato alla concessione di agevolazioni alle P.M.I. turistiche, nonché della sua Graduatoria definitiva;

2. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato 31 luglio- 1° agosto 2012, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di aver partecipato alla gara indetta da Regione Campania con il bando di cui al decreto dirigenziale 16.05.2006 n.63 (in BURC n.24 del 29.05.2006), per la concessione di agevolazioni alle PMI turistiche nell'ambito dei P.I. a vocazione turistica, a valere sulla misura 4.5 – Azione A – del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006, di cui alla decisione della Commissione Europea 8/8/2000, C (2000) n.2347 (per €52.416.486,22#, delib. G.R. 21.07.2006 n.972);

-che con decreto 29.12.2006 n.312 (BURC 15.01.2007 n.4) era stata approvata la graduatoria provvisoria e con decreto 07.07.2008 n.156 (BURC 28.07.2008 n.30) era stata approvata la graduatoria definitiva e, infine, con decreto 27.07.2009 n.375 (BURC 17.08.2009) era stata approvata la nuova graduatoria definitiva (all.1 al decreto), nella quale la Fragolina s.r.l. era stata collocata al 29° posto, tra i progetti ammessi, di cui alla graduatoria B, per un contributo pari a €557.413,88;

-che, tuttavia, essa istante non aveva mai ricevuto la comunicazione di cui all'art.10.6 del bando di gara, relativa al programma, agli interventi e alle spese ammesse a contributo, all'ammontare massimo delle agevolazioni e ad altri elementi;

-che in data 27 giugno 2011, la ricorrente aveva notificato alla Regione Campania e alla Giunta Regionale atto di diffida e messa in mora “a dare esecuzione al bando di gara di cui al decreto 63/06 ed alla graduatoria definitiva e, per l’effetto, ad inviare, alla società in epigrafe, la raccomandata di cui all’art.10.6 dello stesso bando”;

-che la Regione Campania Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche, con raccomandata del 30.06.2011, prot. 2011.0511269 – richiamando la delibera di G.R. del 22 gennaio 2010 n.31 - affermava di essere « in attesa di ricevere dall'Autorità di gestione POR-FESR gli atti formali con cui si provvede all'assegnazione dell'importo di cui al citato punto 2) della deliberazione per finanziare gli interventi di cui al bando in oggetto»;

-che, pertanto, essa istante aveva notificato all'Autorità di Gestione POR- FESR (oltre che alla Regione Campania e alla Giunta Regionale) nuovo atto di diffida "a compiere quanto necessario per la concreta assegnazione dei fondi e, comunque, dare esecuzione al bando di gara di cui al decreto 63/06 ed alla graduatoria definitiva e, per l'effetto, ad inviare alla società in epigrafe la raccomandata di cui all'art.10.6 dello stesso bando»;

-che, però, non aveva ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta,

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione Regionale, a fronte delle diffide notificate da parte istante, va qualificato in termini di inerzia e di violazione dell'obbligo di concludere il procedimento.

Il Tribunale non può non rilevare, infatti, alla luce delle puntuali allegazioni difensive, che queste trovino piena conferma quanto alla circostanza della mancata adozione degli atti e delle determinazioni finali del procedimento concorsuale per l'attribuzione dei benefici economici alla gara indetta da Regione Campania con il bando di cui al decreto dirigenziale 16.05.2006 n.63 (in BURC n.24 del 29.05.2006), per la concessione di agevolazioni alle PMI turistiche nell'ambito dei P.I. a vocazione turistica, a valere sulla misura 4.5 – Azione A – del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000-2006 (cfr, in particolare la comunicazione di cui all'art.10.6 del bando di gara e l'attività di erogazione conseguente)

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità del gravato silenzio-

inadempimento e ordinato all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento in parola nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, con riserva di nomina, su istanza della parte ricorrente, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione Comunale, del commissario ad acta che si individua nella persona del Prefetto di Napoli o di altro funzionario da questo delegato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Regione Campania di concludere il procedimento in parola nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente, con riserva di nomina, su istanza della medesima parte ricorrente, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione Comunale, del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli o di altro funzionario da questo delegato.

Condanna la Regione Campania al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €1.500,00# (euro millecinquecento/00#).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 18 ottobre 2012, 20 dicembre 2012, con l'intervento dei magistrati:

.. Saverio Romano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)